DISCIPLINARE INCARICHI POST DOC

Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine

- Approvato con decreto del Presidente n. 148 del 24/07/2025

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 22 bis, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, inserito ai sensi dell'art. 1bis decreto legge 7 aprile 2025n. 45, convertito in legge 5 giugno 2025 n. 79, la Stazione Zoologica Anton Dohrn può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "*incarichi post doc*", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. Il presente Disciplinare regola, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 4, L. 240/2010 le modalità di selezione, per il conferimento degli incarichi post doc della Stazione Zoologica Anton Dohrn (di seguito Stazione Zoologica o SZN) nonché le modalità di svolgimento degli stessi, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi post doc .
2. Gli incarichi post doc potranno essere conferiti previa pubblica selezione per titoli e colloquio, a candidati in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
3. L'attività di ricerca relativa all'incarico post doc deve essere svolta presso una delle strutture dell'Ente, nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
4. Le attività di ricerca del titolare di incarico post doc sono volte alla produzione di risultati e di pubblicazioni di carattere scientifico, che sono regolamentate nel documento *Scientific Publication Policy, Rights and Obligations @SZN*, che il titolare di incarico post doc si impegna a rispettare.

Articolo 2 – Principi generali

1. La selezione e il conferimento degli incarichi post doc rispondono a criteri di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Le procedure di selezione dei contrattisti assicurano la valutazione comparativa dei candidati.
3. I bandi di selezione per il conferimento degli incarichi post doc relativi a specifici Progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti potranno prevedere procedure peculiari, qualora le stesse siano stabilite dai Progetti di ricerca predetti.
4. Gli incarichi post doc non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Stazione Zoologica Anton Dohrn e non possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 3 – Procedure di attivazione e valutazione delle richieste

1. I Direttori di Dipartimento e di sedi di tipo A, previo accertamento di disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, possono presentare al Direttore Generale una richiesta di indizione del bando di selezione.
2. La richiesta deve contenere:
   a) Il gruppo e il settore scientifico disciplinare (cod. GSD e cod. SSD ex DM 639/2024) e l'area ERC o settore tecnologico cui afferisce il programma di ricerca in cui è richiesto il progetto del candidato;
   b) la durata e la tipologia;
   c) il titolo e la descrizione sintetica del programma di ricerca;
   d) Il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;
   e) il responsabile del titolare di incarico post doc, dipendente della SZN, sotto la cui guida sono svolte le attività affidate al titolare dell'incarico post doc;

f) il finanziamento disponibile per il conferimento dell'incarico post doc.
g) I requisiti di ammissione alla selezione;

3. Tutti i concorsi relativi a incarichi post doc sono banditi previa delibera del CdA, subordinatamente alla verifica della disponibilità finanziaria, alla verifica della coerenza del tema della ricerca con la missione dell'Ente nonché della congruità del trattamento economico proposto.

Articolo 4 – Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di incarichi post doc i candidati in possesso del titolo di Dottore di ricerca, PhD o equivalente, conseguito in Italia o all'estero.
2. È consentito l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento di incarichi post doc anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al primo comma del presente articolo costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

Articolo 5 – Incompatibilità

1. L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
2. L'incarico post doc non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
3. L'incarico post doc non è compatibile con contratti di ricerca ex art. 22 L.240/2010, incarichi ricerca ex art. 22 ter L. 240/2010 e non possono essere pertanto fruiti contemporaneamente.
4. Gli incarichi post-doc non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
5. Il titolare di incarico post doc può esercitare attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali, compatibilmente con l'attività di ricerca, previa richiesta di autorizzazione o comunicazione all'Ente, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte della Stazione Zoologica Anton Dohrn.
7. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico post doc non può in ogni caso svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ente o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
8. Ai fini del divieto e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all'Ente qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Articolo 6 – Durata degli incarichi post doc

1. Gli incarichi post doc di cui al presente disciplinare hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con incarico post doc con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Ai fini della durata complessiva del contratto, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con titolari di incarichi post doc, contratti di ricerca ed incarichi di ricerca (di cui, rispettivamente, agli artt. 22 e 22 ter legge 240/2010) nonché dei contratti di cui all'art. 24 L. 240/2010, anche con istituzioni differenti, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 7 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo.

1. Il trattamento economico è definito dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn, in ragione dell'impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge 240/2010.
2. Per gli incarichi post doc è corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra Stazione Zoologica Anton Dohrn e il titolare di incarico post doc è regolato dalle disposizioni normative vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
4. La Stazione Zoologica Anton Dohrn provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.
5. Eventuali missioni in Italia o all'estero, necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'incarico post doc, potranno essere autorizzate dal Direttore Generale previo parere del Responsabile del titolare di incarico post doc e rimborsate nei modi e nei termini delle disposizioni adottate dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn per il rimborso missioni dei dipendenti.

Articolo 8 – Bando di selezione

1. In attuazione delle deliberazioni di cui al precedente articolo 3, comma 3, il Direttore Generale, con propria determina, indice selezioni pubbliche per titoli e colloquio.
2. Il bando contiene il numero degli incarichi post doc, la durata, i requisiti di partecipazione, il titolo di studio richiesto, il titolo e la descrizione sintetica del programma di ricerca, il responsabile, il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività, il settore scientifico disciplinare (SSD) e l'area ERC o il settore tecnologico prevalente a cui fa riferimento il programma di ricerca, il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, il tema della ricerca. Il bando contiene inoltre informazioni dettagliate sulle specifiche

funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni dieci dalla data di pubblicazione del bando sul sito dell'Ente e non superiore a giorni trenta dalla stessa data.
4. Il bando è pubblicato sul sito web dell'Ente e negli altri siti eventualmente preposti.

Articolo 9 – Presentazione delle domande

1. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda secondo le modalità indicate nel bando.
2. Alle domande redatte secondo le modalità descritte nel Bando dovrà essere allegata la seguente documentazione:

   a) curriculum scientifico-professionale;

   b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni in formato pdf;

   c) tutti i documenti, attestati ed ogni altro titolo che si ritenga utile ai fini del concorso;

   d) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti la durata complessiva degli incarichi post doc di cui all'articolo 22 bis comma 2 della Legge 240/2010;

   e) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti la durata complessiva dei rapporti instaurati con contratti di conferimento di incarichi post doc, contratti di ricerca, incarichi di ricerca e dei contratti ex art. 24 L. 240/2010, di cui all'art. 22 ter, comma 9 L. 240/2010.

   f) fotocopia di un documento di riconoscimento.

3. Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'Amministrazione dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
4. Chi intenda partecipare a più selezioni è tenuto a presentare distinte domande.
5. Non possono partecipare alle selezioni coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, di coniugio o di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come disciplinato dall'art. 1 della Legge n. 76/2026, oppure che siano in stato di convivenza di fatto, così come regolamentato dall'art. 1, commi 37 e ss. della Legge cit., con il responsabile della ricerca a cui risulti eventualmente destinato il titolare di incarico post doc.
6. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Responsabile del Procedimento Amministrativo può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti, notificandola all'interessato.

Articolo 10 – Commissione esaminatrice – Modalità di selezione e graduatorie

1. La composizione della Commissione esaminatrice è individuata dal Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, su proposta non vincolante del Responsabile del titolare di incarico post doc. La commissione è nominata con decreto del Presidente.
2. La commissione è composta da tre componenti esperti della materia, tra i quali viene indicato il presidente e un componente con funzioni di segretario verbalizzante; viene, altresì, indicato il nominativo di almeno un componente supplente.
3. I componenti della commissione sono scelti tra:
   a) ricercatori o tecnologi dell'Ente o di altri enti di ricerca, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando;

b) professori o ricercatori dell'università, di cui almeno uno inquadrato nell'area scientifica affine al progetto di ricerca oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale;
c) esperti nelle materie oggetto del bando.

4. Non possono far parte della commissione esaminatrice coloro che:
   a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale;
   b) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso così come disciplinato dall'art. 1 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolamentato dall'art. 1, commi 37 e ss. della Legge cit. con i candidati o con gli altri componenti della commissione esaminatrice;
   c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della commissione esaminatrice;
   d) risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni allegate da questi ultimi ai fini della valutazione;
5. Ogni componente della commissione esaminatrice deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni previste dal comma 4 del presente articolo.
6. La valutazione dei candidati avviene per titoli e colloquio.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale.
8. La Commissione alla prima riunione stabilisce i criteri per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio orale, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca.
9. Nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni la Commissione deve valutare l'attinenza delle attività svolte dal candidato con le competenze richieste nel Bando e la qualità delle stesse.
10. Il colloquio può svolgersi anche in una lingua diversa dall'italiano.
11. Nella valutazione del colloquio la commissione dovrà tenere presente le conoscenze e le esperienze pregresse del candidato sulle tematiche del bando, il suo grado di indipendenza e la sua capacità e progettualità operativa. Verrà valutata la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche di base.
12. La Commissione valuta i candidati, secondo i criteri che verranno stabiliti nel bando di indizione, nonché dalla commissione medesima in sede di prima riunione.
13. La Commissione comunica, quindi, i criteri e i punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito dell'Ente.
14. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
15. La data del colloquio viene comunicata con la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale della Stazione Zoologica Anton Dohrn.
16. Il colloquio stesso potrà essere effettuato anche in remoto con modalità che garantiscano l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova. Il colloquio potrà essere sostenuto in inglese e, comunque, prevedrà una prova per testarne la sua conoscenza.
17. La Commissione conclude la propria attività entro 30 giorni dalla sua nomina.
18. Delle operazioni di selezione viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. Il verbale comprende:

a. una circostanziata relazione contenente: 1) i criteri di valutazione e le motivazioni dei punteggi assegnati per ciascun candidato e 2) la valutazione del colloquio, con le relative motivazioni;

b. una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio totale assegnato ad ogni candidato e designa nell'ordine della graduatoria il vincitore della selezione, ovvero i vincitori se l'avviso prevede il conferimento di più contratti di ricerca.

19. Al termine della selezione deve essere assicurata la pubblicità dei risultati, mediante pubblicazione sul sito web ufficiale della Stazione Zoologica Anton Dohrn e negli altri siti eventualmente preposti, con l'indicazione dei punteggi assegnati e della graduatoria finale.
20. È comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del relativo regolamento interno di attuazione.
21. Gli atti della selezione, unitamente al Bando, agli atti di pertinenza sono trasmessi al Responsabile del Procedimento Amministrativo, che verifica, nel termine di cinque giorni, la regolarità complessiva del procedimento e la conformità con la normativa e con i Regolamenti della SZN. All'esito positivo delle verifiche, la graduatoria viene approvata con provvedimento del Direttore Generale.
22. Gli incarichi post doc sono conferiti ai candidati secondo l'ordine della graduatoria formulata dalla Commissione.

Articolo 11 – Conferimento dell'incarico post doc

1. Espletate le procedure di cui all'articolo 10, il Direttore Generale con determina approva gli atti della Commissione e nomina il vincitore, il quale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento dell'incarico post doc, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione, attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative ai sensi del precedente articolo 5.
2. Gli "incarichi post doc" vengono stipulati con contratto di lavoro a tempo determinato tra il Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn ed il vincitore dell'incarico post doc. L'incarico post doc, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 7 L. 240/2010, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Stazione Zoologica Anton Dohrn né può essere computato ai fini di cui all'articolo 20 D.Lgs 75/2017.
3. Avverso l'approvazione degli atti è ammesso il reclamo al Direttore Generale entro 10 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

Articolo 12 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il titolare di incarico post doc articola la prestazione lavorativa di concerto con il proprio Responsabile.
2. Il titolare di incarico post doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ente.
3. Al titolare di incarico post doc viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

4. Al titolare di incarico post doc viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia.

Articolo 13 - Verifica dell'attività del titolare di incarico post doc

1. Il titolare di incarico post doc al termine del periodo contrattuale è tenuto a presentare al proprio responsabile della ricerca una relazione dell'attività svolta.
2. Il Responsabile del titolare di incarico post doc valuterà l'attività di ricerca svolta in ragione della funzione assegnata nonché i lavori scientifici eventualmente prodotti, anche ai fini di un'eventuale proroga dell'incarico post doc.
3. All'esito di tale valutazione, il Responsabile del titolare di incarico post doc entro 60 giorni dalla scadenza del rapporto contrattuale, può proporre la proroga di tale contratto per un periodo funzionale al Progetto di Ricerca finanziato e comunque entro una durata massima di 3 anni, nel rispetto delle previsioni normative vigenti. A tale scopo, trasmette alla Presidenza una richiesta di proroga, accompagnata da una documentata relazione, da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca e la produzione scientifica a firma del titolare di incarico post doc.
4. La definitiva valutazione dell'attività del titolare di incarico post doc, a valle di quanto descritto nei commi precedenti, spetta al Presidente che ha facoltà di autorizzare il rinnovo con proprio Decreto.

Articolo 14 Proroga dei contratti

1. In ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto, l'eventuale proroga dell'incarico post doc dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22 bis, comma 2, della legge 240 del 2010, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 del presente disciplinare.
2. La proroga del contratto è autorizzata con decreto del Presidente dell'Ente, previa verifica della disponibilità finanziaria, tenuto conto dei vincoli di legge.
3. La proroga del contratto è sottoscritta dal titolare di incarico post doc e dal Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Articolo 15- Decadenza dall'incarico post doc

1. Decadono dal diritto all'attribuzione dell'incarico post doc i vincitori che non facciano pervenire alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione, la dichiarazione di accettazione di cui al precedente articolo 11, comma 1.
2. Il titolare di incarico post doc che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, su proposta del suo Responsabile, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'incarico post doc con motivato provvedimento del Presidente dell'Ente, sentito il Direttore Generale.

Articolo 17 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro del titolare di incarico post doc è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
3. Il titolare di incarico post doc può recedere per iscritto, dando un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterrà al titolare di incarico post doc un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
4. Il recesso dal contratto da parte della Stazione Zoologica Anton Dohrn è disposto con decreto del Presidente, su presentazione di una motivata richiesta, redatta dal Responsabile del titolare di incarico post doc, sentito il Direttore Generale.

Articolo 18 - Proprietà intellettuale

1. In materia di proprietà intellettuale dei risultati derivanti dalla ricerca dei contraenti, si applica il Regolamento vigente della Stazione Zoologica Anton Dohrn sulla proprietà industriale e, per quanto di competenza, la Carta Europea dei Ricercatori.

Articolo 19 - Norme transitorie e finali

2. Il presente Disciplinare, previsto dall'art. 22 bis comma 4 della legge 240/2010, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della delibera con adeguata pubblicità sul sito web istituzionale della Stazione Zoologica Anton Dohrn.
3. Ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 10 L. 240/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 D.Lgs. 218/2016, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi post doc non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
4. La Stazione Zoologica Anton Dohrn assicura il pieno rispetto delle determinazioni, che saranno assunte in sede di contrattazione collettiva.